



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 14 marzo 2024 n.7

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.26 adottata nella seduta del 6 marzo 2024;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

MODALITÀ DI ACCESSO E DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI

Art. 1

(Descrizione del servizio)

1. Il servizio di illuminazione votiva garantisce, agli utenti che ne facciano richiesta, l'illuminazione votiva, in tutti i cimiteri presenti in territorio, dei loculi, degli ossari e, limitatamente a quelle collegate alla rete elettrica, delle sepolture a terra.
2. L'illuminazione votiva è fornita per tutti i giorni dell'anno, ventiquattro ore su ventiquattro.
3. Il servizio di illuminazione votiva ha la stessa durata e la stessa decorrenza dell'anno solare e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per effettuare:
 - a) le domande di allacciamento;
 - b) le domande di variazione delle utenze;
 - c) le comunicazioni di disdetta;
 - d) le segnalazioni di guasti;
 - e) il pagamento delle tariffe.

Art. 3

(Allacciamenti)

1. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva avviene a seguito della presentazione della richiesta di allacciamento della luce votiva.

2. Per richiedere l'attivazione di un nuovo servizio o la disdetta di un servizio attivo, l'interessato o suo delegato presenta la domanda attraverso l'applicativo "Istanze On Line (IOL)", accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, Sezione "Lampade Votive".

Art. 4

(Variazioni utenze e disdetta servizio)

1. La variazione dell'intestatario di un'utenza per il servizio di illuminazione votiva deve essere richiesta dal nuovo utente ai sensi della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Qualora l'intestatario dell'utenza per il servizio di illuminazione votiva intenda recedere dal servizio, lo stesso o suo delegato trasmette la disdetta, con decorso dal primo gennaio dell'anno successivo, entro il trenta novembre.

3. Le modalità per la trasmissione della disdetta sono quelle indicate al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 5

(Verifiche periodiche di funzionamento e segnalazione guasti)

1. L'Azienda di Stato incaricata di garantire il servizio di illuminazione votiva effettua periodici sopralluoghi nei cimiteri per il cambio delle lampade non funzionanti.

2. In ogni caso, qualora vengano riscontrate anomalie o guasti nel funzionamento, l'intestatario dell'utenza è invitato a darne tempestiva segnalazione secondo le modalità indicate all'articolo 3, comma 2.

Art. 6

(Regolamento utenze)

1. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri viene attivato previo pagamento delle spese di allacciamento.

2. L'intestatario è tenuto al pagamento del canone annuale a copertura del servizio reso, comprendente il costo per la fornitura di energia elettrica, le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, incluso l'eventuale cambio delle lampade.

3. Il pagamento del canone deve essere eseguito annualmente in un'unica rata entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Le modalità di pagamento sono riportate sull'applicativo online nella sezione dedicata alla domanda di allacciamento.

5. Nei confronti degli intestatari inadempienti, l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali trasmette, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, un avviso di pagamento con scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

6. Il mancato ricevimento dell'avviso non esime l'intestatario dell'utenza dal pagamento dei canoni dovuti.

7. Il mancato pagamento delle spese di allacciamento iniziali ovvero del canone annuale, entro il termine massimo del 31 dicembre dell'anno di riferimento, comporta la risoluzione del servizio di illuminazione votiva. Per la riattivazione del servizio l'intestatario deve provvedere al pagamento del canone arretrato, alla presentazione di una nuova domanda di allacciamento e al pagamento delle spese del nuovo allacciamento.

8. Ai fini del recupero delle spese di allacciamento e del canone annuale arretrato, nell'anno successivo a quello di riferimento, l'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali invia all'intestatario una raccomandata A/R assegnandogli un termine

perentorio di scadenza per il pagamento di quanto dovuto, pena l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche.

Art. 7

(Norme finali e di coordinamento)

1. Al fine di garantire la fruizione del servizio di illuminazione votiva, gli utenti chiedono all'Azienda di Stato incaricata di garantire il servizio, di verificare, prima della posa della lapide, la presenza di tensione nei cavi elettrici posti nell'area di tumulazione o di inumazione.
2. L'importo delle spese di allacciamento e del canone annuale del servizio è stabilito con delibera del Congresso di Stato.
3. Agli utenti è vietato asportare lampade, modificare e manomettere gli impianti, alterare i limiti di consumo e la destinazione della corrente fornita, nonché effettuare attacchi abusivi. Gli eventuali contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni. Fatta salva ogni altra azione civile o penale a loro carico, l'Azienda di Stato incaricata di garantire il servizio di illuminazione votiva si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia elettrica.
4. Il servizio di illuminazione votiva è temporaneamente sospeso per il tempo necessario a consentire eventuali riparazioni all'impianto.
5. L'UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali può adottare circolari applicative delle procedure operative contenute nel presente regolamento.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. Gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendono mantenere funzionanti le luci votive già attive sono tenuti a presentare la domanda di allacciamento secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2 e al pagamento del canone annuale riferito all'anno corrente secondo le modalità indicate all'articolo 6.
2. Ad esclusione dei nuovi allacciamenti, per l'anno in corso, gli utenti che presentano la domanda di allacciamento sono esonerati dal pagamento delle spese di allacciamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 marzo 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

